INDIRIZZI GENERALI E DIRETTIVE DELLA COMMISSIONE DELL'INFORMAZIONE AI FINI DELLA ORGANIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO NAZIONALE DEI CONTRATTI E DEGLI ACCORDI COLLETTIVI DI LAVORO

* * * * *

TESTO CONSOLIDATO

Approvato dalla Commissione dell'informazione, alla unanimità,

il 25 novembre 2026

Art. 16, comma 2, lett. d), e art. 17, commi 1-3, Legge 30 dicembre 1986, n. 936; Art. 34 e art. 35, Regolamento organi, organizzazione e procedure del CNEL

Articolo 1 – Finalità, accessibilità, trasparenza

1. Nell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, istituito presso il CNEL, vengono depositati e conservati, nel rispetto delle procedure e delle modalità organizzative indicate nei punti che seguono, i contratti e gli accordi di ogni livello e ambito, e i relativi rinnovi, tanto con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente nel settore privato che ai rapporti di lavoro dipendente nel settore pubblico. Nell'archivio vengono altresì depositati gli accordi relativi ai rapporti di lavoro autonomo in regime di collaborazione coordinata e continuativa e gli accordi economici collettivi relativi ad alcune categorie di lavoratori autonomi.

2. Il deposito dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro risponde a basilari istanze di pubblicità, esatta identificazione dei testi contrattuali e loro conservazione nel tempo anche ai fini di un ordinato sviluppo del sistema di relazioni industriali e di lavoro. La gestione e l'organizzazione dell'archivio sono pertanto improntate ai principi di totale trasparenza e di corretta informazione sul funzionamento della contrattazione collettiva rispetto alla opinione pubblica, agli operatori del mercato del lavoro, agli attori della rappresentanza di imprese e lavoratori, alle istituzioni pubbliche, ai decisori politici, agli organi incaricati delle attività di vigilanza e controllo in materia di lavoro e a ogni altro soggetto pubblico o privato interessato.

3. L'organizzazione e la gestione dell'archivio, regolati secondo le previsioni che seguono, devono in ogni caso risultare conformi alle normative comunitarie e nazionali vigenti in materia di condizioni di lavoro e trattamenti retributivi trasparenti e prevedibili anche a beneficio, in termini di leggibilità e piena fruibilità dei relativi contenuti, dei diretti interessati e cioè di lavoratori e imprese. A questo fine alle parti firmatarie di contratti e accordi a cui è assegnato un codice alfanumerico è richiesto di depositare, entro e non oltre tre mesi dal deposito di un singolo accordo integrativo o di rinnovo, anche la relativa stesura del testo definitivo a cui verrà data la massima evidenza sul portale istituzionale del CNEL. In assenza della stesura di un testo definitivo, scaduto il termine di cui sopra, sarà cura della Commissione dell'informazione acquisire informazioni utili a comprendere le ragioni del

ritardo e sollecitare, nel rispetto delle prerogative e della autonomia dei soggetti firmatari, l'invio del testo.

Articolo 2 – Deposito e raccolta dei testi contrattuali

1. Il deposito avviene, di regola, a cura dei soggetti stipulanti o anche di uno soltanto di essi entro trenta giorni dalla data di stipula. Il deposito, che deve riguardare unicamente testi definitivi o cosiddette "ipotesi di accordo" si cui vi è intesa tra tutti i soggetti firmatari dell'accordo stesso, avviene esclusivamente per il tramite del portale istituzionale dell'archivio, in una apposita sezione dedicata alla trasmissione dei testi contrattuali, previa compilazione della scheda informativa di accesso e di attivazione della procedura di deposito. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 1, le parti stipulanti daranno tempestiva informazione alla Direzione generale competente circa il soggetto autorizzato a depositare il testo del contratto possibilmente, nel caso di contratti di livello nazionale, nella forma del testo definitivo.

2. Per il deposito dei contratti e degli accordi nazionali di categoria dovranno essere indicati, a cura dei soggetti stipulanti, i codici Ateco di riferimento (almeno sino al quarto livello gerarchico), in coerenza al rispettivo campo di applicazione, nonché ogni altra informazione utile richiesta dalla Direzione generale competente ai fini previsti dalla legge e nei limiti delle attribuzioni del CNEL in materia di assetti normativi e retributivi espressi dalla contrattazione collettiva. L'assegnazione formale del contratto al macro-settore di riferimento (c.d. Sezione Ateco) e ai conseguenti sotto-settori (c.d. Divisioni Ateco) dell'archivio, secondo le previsioni di cui al successivo articolo 3, compete in ogni caso alla Direzione generale competente previo parere della Commissione dell'informazione, che opera in stretto raccordo con le rispettive confederazioni di riferimento a cui è riconducibile il singolo testo contrattuale e ferme restando le procedure di verifica, su istanza congiunta e motivata delle parti firmatarie, ai sensi dell'articolo 7.

3. Per il deposito dei contratti e degli accordi aziendali, contestualmente al deposito di una copia dell'originale del contratto o dell'accordo da parte della azienda, dovranno essere indicati nome e sede dell'azienda, il settore

merceologico individuato mediante i codici Ateco, il codice alfanumerico del contratto nazionale ovvero dei contratti nazionali applicati dalla azienda, nonché il numero degli addetti impiegati nella medesima azienda al 31 dicembre dell'anno precedente a quello del deposito, indipendentemente dalla circostanza che l'accordo possa riferirsi solo a uno o più siti produttivi o reparti aziendali. Per gli accordi di gruppo andrà indicato il totale degli addetti impiegati dall'intero gruppo.

4. Per il deposito dei contratti e degli accordi territoriali, contestualmente al deposito di una copia dell'originale del contratto o dell'accordo, dovrà essere indicato il livello di tali accordi, se confederale o settoriale. In caso di contratto territoriale di settore andrà indicato il codice alfanumerico del contratto nazionale di riferimento.

5. Il deposito e l'alimentazione dell'archivio mediante la raccolta dei testi contrattuali avviene inoltre per il tramite dei flussi istituzionali di scambio disposti ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 in materia di contratti collettivi aziendali e territoriali e di ogni altra previsione di legge in materia. Alla raccolta e al deposito dei contratti e degli accordi aziendali e territoriali possono altresì concorrere le confederazioni e le federazioni nazionali di categoria e, nell'ambito di appositi accordi o convenzioni, anche i centri studi specializzati in materia di relazioni industriali e i centri studi dei soggetti datoriali e sindacali presenti al CNEL.

6. Per il settore pubblico, l'acquisizione dei testi contrattuali e l'aggiornamento dell'archivio può avvenire anche per mezzo della consultazione della Gazzetta Ufficiale, del sito istituzionale dell'ARAN e, a regime, dei siti istituzionali di Regioni e Province autonome.

Articolo 3 – Organizzazione dell'archivio e collocazione dei contratti

1. Per l'esatta collocazione dei testi contrattuali nell'archivio la Direzione generale competente adotterà una tassonomia dei contratti articolata per macro-settori e sotto-settori ovvero gruppi di sotto-settori, là dove opportuno. Macro-settori e sotto-settori saranno definiti utilizzando la vigente classificazione Ateco non oltre la seconda cifra di classificazione e cioè per "Sezione" e relativa "Divisione". I contratti verranno inoltre accorpati e

ordinati nelle diverse articolazioni dell'archivio anche in funzione della tipologia di accordo secondo la prassi e la terminologia in uso tra gli attori delle relazioni industriali (contratti nazionali di settore vigenti o ultrattivi, altri contratti nazionali, contratti territoriali, contratti aziendali, contratti aziendali di livello territoriale o nazionale, contratti di gruppo, contratti di sito, contratti di filiera; accordo economico, accordo integrativo, verbale di rinnovo, testo definitivo; accordo di produttività; accordo gestionale; contratto di solidarietà; contratto di prossimità ex articolo 8 d.l. 138/2011, ecc.) ovvero per tipologia di categoria contrattuale e cioè settore merceologico ovvero categoria professionale con particolare riferimento alla figura dei dirigenti se oggetto di apposita e separata contrattazione rispetto alle altre categorie professionali. I contratti dei settori ove non siano disponibili i flussi Uniemens avranno una apposita collocazione nell'archivio in base alle direttive caso per caso espresse dalla Commissione dell'informazione. I contratti e gli accordi relativi ai dipendenti pubblici e ai lavoratori in regime di convenzione con il sistema sanitario nazionale saranno collocati in apposita sezione dove confluiranno tutte le tipologie di accordi collettivi, quale sia la forma prevista dalla legge per la loro efficacia giuridica, come nel caso di recepimento in apposito decreto del Presidente della Repubblica. Verranno pertanto collocati in archivio, in apposita sezione, anche gli accordi collettivi che concorrono alla disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici in regime di diritto pubblico.

2. La collocazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro nell'archivio avverrà in base alla classificazione Ateco ("Sezione" e relativa "Divisione") unicamente per i contratti che trovano un grado di applicazione minimo, come documentato dai flussi Uniemens, tale da consentire di registrare un sia pur limitato radicamento statistico nel macro-settore e/o nel sotto-settore ovvero nei sotto-settori di riferimento. Tali contratti, verranno collocati in una apposita sezione dell'archivio denominata «Contratti nazionali di settore vigenti o ultrattivi, corredati della relativa scheda contratto. Di regola, e fatta salva una valutazione caso per caso da parte della Commissione dell'informazione in ragione delle caratteristiche del settore o della specifica categoria di impresa, per la collocazione nella sezione dell'Archivio riferita ai «Contratti nazionali di settore vigenti o ultrattivi», il contratto riferito a una

sola Divisione deve risultare applicato, secondo i dati Uniemens disponibili, ad almeno il 5% dei dipendenti standard della Divisione; il contratto riferito a più Divisioni deve risultare applicato ad almeno il 3% dei dipendenti standard in almeno una delle Divisioni interessate. Il numero dei dipendenti standard è determinato rapportando il numero di dipendenti del contratto comunicato dall'INPS al numero di Divisioni Ateco comprese nel suo campo di applicazione.

In coerenza con la presunzione di equivalenza contrattuale di cui al Codice dei Contratti pubblici sono altresì collocati nella sezione dell'Archivio riferita ai «Contratti nazionali di settore vigenti o ultrattivi» i contratti sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali con organizzazioni datoriali diverse, riferiti al medesimo settore di attività (medesimo/i codice/i Ateco), nonché gli ulteriori contratti individuati dalla Commissione secondo criteri omogenei in ragione dimensione o della tipologia d'impresa (cooperativa/artigiana) ovvero in ragione delle specificità o delle peculiarità o caratteristiche del singolo settore di attività. L'ordine di posizionamento dei contratti nel settore e nel sotto-settore ovvero nei sotto-settori di riferimento sarà determinato in funzione del numero di lavoratori a cui il contratto si applica.

3. Fermo restando un periodico controllo e riesame della esatta collocazione di ciascun contratto dotato di codice alfanumerico da parte della Commissione dell'informazione, su istanza delle parti firmatarie e alla luce delle dinamiche evolutive dei flussi Uniemens, i contratti che non raggiungano le soglie di cui al comma che precede verranno collocati nella sezione dell'archivio denominata «Altri contratti nazionali» in quanto privi di un grado minimo di effettivo radicamento nel sistema di relazioni industriali ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui all'articolo 34 del Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL. I contratti collettivi nazionali di lavoro di nuova stipula verranno provvisoriamente collocati in una apposita sezione dell'archivio, in attesa di poterne misurare l'effettivo grado di radicamento nel settore e nei sotto-settori indicati nel relativo campo di applicazione.

4. La collocazione e la relativa valutazione del peso di ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro, in termini di sua effettiva diffusione e radicamento nel sotto-settore Ateco di riferimento, andranno valutate in modo da differenziare adeguatamente, anche a fini comunicativi esterni, l'imputazione di ciascun contratto alle diverse sigle firmatarie per firma diretta a seguito di trattativa, rispetto alle sigle a cui il contratto si applica per mera adesione o per firma su tavolo separato.

5. Per i contratti e gli accordi depositati ma scaduti e non oggetto di rinnovo da più di dieci anni dalla data di scadenza sarà disposta la cancellazione d'ufficio dall'archivio e la collocazione dei testi nella sezione storica, ferme restando, per i contratti collocati nella sezione «Contratti nazionali di settore vigenti o ultrattivi», le procedure di cui all'articolo 7, comma 3, e, per i contratti privi di applicazione, le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4. Eventuali controversie sul punto verranno sottoposte dalla Direzione generale competente alla Commissione dell'informazione per le valutazioni di merito dei singoli accordi di cui si chiede il mantenimento nell'archivio a condizione che trovino un radicamento minimo all'intero sotto-settore di riferimento secondo gli ultimi dati disponibili offerti dai flussi Uniemens.

6. Al fine di tracciare e rendere trasparenti le previsioni retributive e normative contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro dotati di codice alfanumerico, nei limiti e secondo le finalità di cui all'articolo 16 della Legge 30 dicembre 1986, n. 936*,* la Commissione dell'informazione può disporre analisi anche campionarie e valutazioni di benchmark in applicazione delle previsioni di cui agli articoli 34 e 35 del Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL. Dette analisi concorrono, ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui all'articolo 10, comma 1, lett. c) della Legge 30 dicembre 1986, n. 936, alla elaborazione dei rapporti e delle relazioni di competenza del CNEL in relazione agli assetti normativi e retributivi espressi dalla contrattazione collettiva.

7. L'archivio sarà dotato di una apposita sezione, di libero accesso anche per il pubblico, con i testi dei principali contratti storici, anche se non più vigenti o rinnovati, classificati per macro-settori ("Sezioni" della classificazione Ateco), disposti in ordine cronologico e con tutte le informazioni utili

disponibili per tracciare le confluenze ovvero le disarticolazioni dei contratti o le cessazioni.

8. La Direzione generale competente si fa parte attiva con le confederazioni e le singole federazioni di categoria, nonché con istituzioni pubbliche ed enti privati dotati di archivi pertinenti in materia per recuperare e collocare in archivio gli originali ovvero copia autentica dei testi storici dei contratti collettivi non più in vigore.

9. Sara cura della Direzione competente rendere disponibile sul portale istituzionale dell'archivio, con esclusivo riferimento ai contratti collocati nella sezione dell'archivio relativa ai «Contratti nazionali di settore vigenti o ultrattivi», un documento riepilogativo in formato elaborabile, con tutti i dati disponibili, così da consentire liberamente agli utenti analisi ed elaborazioni dei dati, con tutte le informazioni essenziali in esso contenute. Un distinto documento riepilogativo, relativo ai contratti collocati nella sezione dell'archivio relativa agli «Altri contratti nazionali», è pubblicato nella medesima sezione del sito istituzionale del CNEL, così da consentire l'identificazione contestuale delle due categorie.

10. I contratti aziendali di livello nazionale sono collocati in una apposita sezione denominata «Contratti aziendali di livello nazionale», senza assegnazione del codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-quater del decreto-legge n. 76/2020. Gli eventuali codici già assegnati sono conservati fino alla scadenza del testo e comunque fino a specifica determinazione della Commissione dell'informazione.

Articolo 4 – Codice contratto

1. In relazione alle procedure per il deposito dei contratti e l'assegnazione del codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120 trovano applicazione le previsioni di cui agli articoli 34 e 35 del Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL. Con la completa riorganizzazione dell'archivio i codici contratto in uso potranno, previa valutazione in tal senso da parte della Commissione dell'informazione, essere abbinati a nuovi codici finalizzati a segnalare agli

utenti, con maggiore immediatezza, il settore di riferimento e i soggetti stipulanti.

2. Per attribuire la qualifica di "nazionale" a un determinato contratto collettivo di lavoro si valuteranno non solo le espresse manifestazioni di volontà delle parti contrattuali, in relazione alla categoria contrattuale o al campo di applicazione del contratto, ma anche la sua effettiva diffusione sull'intero territorio nazionale e i soggetti firmatari. A questi fini la Direzione generale competente farà riferimento alle indicazioni sul numero di province congruamente interessate rispetto alle specificità del settore o della tipologia di imprese come risultanti dalle rilevazioni offerte dai flussi Uniemens rispetto ai lavoratori a cui il contratto si applica. Resta ferma la possibilità di valutazioni caso per caso, ad opera della Commissione dell'informazione e su istanza dei soggetti firmatari, in ragione delle specifiche categorie di imprese interessate ovvero delle specifiche tipologie di attività economiche e produttive oggetto di regolazione contrattuale che possono indicare nell'ambito di una definita tipologia produttiva una vocazione o caratterizzazione di tipo territoriale delle attività stesse.

3. Per le finalità di cui al comma che precede la Direzione generale compie periodiche rilevazioni sul numero di lavoratori e imprese a cui ogni contratto collettivo nazionale di lavoro si applica rispetto a ogni singola provincia.

Articolo 5 – Pubblicità e reportistica

1. Salvo quanto specificato all'articolo 3, le informazioni contenute nell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro sono pubblicamente accessibili attraverso il portale istituzionale del CNEL.

2. La Direzione generale competente redige, entro il 15 marzo e il 15 di settembre di ogni anno, una relazione semestrale di tipo informativo, articolata per sezioni, sui contratti depositati indicando, per i contratti e gli accordi di livello nazionale, numero e tipologia (rinnovi, accordi economici, verbali integrativi, testi consolidati, ecc.), e predispone un elenco dei contratti a cui è stato assegnato, nel semestre di riferimento, il codice alfanumerico. Le relazioni semestrali contengono anche indicazione dei contratti territoriali e aziendali depositati.

3. Le relazioni di cui al comma che precede, che sviluppano i quadri sinottici e i prospetti riepilogativi sommariamente elaborati ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL, vengono consegnate al Presidente del CNEL e al Segretario Generale del CNEL e vengono tempestivamente pubblicate sul portale istituzionale del CNEL previa approvazione da parte della Commissione dell'informazione.

4. Per i soli contratti collettivi nazionali di lavoro collocati nella sezione dell'archivio relativa ai «Contratti nazionali di settore vigenti o ultrattivi» è altresì predisposta una analisi informativa di carattere generale (c.d. schede contratto) sui rispettivi contenuti normativi per i principali istituti e voci (di cui anche alle normative nazionali) e sui trattamenti retributivi minimi complessivi (minimi tabellari e trattamenti fissi e continuativi corrisposti alla generalità dei lavoratori) per i diversi inquadramenti e professionalità, adeguando al tal fine anche la documentazione da compilare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, a cura dei firmatari al momento del deposito dei testi. Questa analisi, che confluirà nei rapporti semestrali di cui al comma 2, sarà condotta in modo da differenziare adeguatamente l'imputazione di ciascun contratto collettivo alle diverse sigle firmatarie per firma diretta a seguito di trattativa rispetto alle sigle a cui il contratto di applica per mera adesione o per firma su tavolo separato. Per i contratti collocati nella sezione «Altri contratti nazionali» è pubblicato un documento PDF, periodicamente aggiornato, con codice contratto, titolo, parti firmatarie e date di sottoscrizione e scadenza dell'ultimo accordo depositato, ordinato per data di sottoscrizione, dalla più recente alla più risalente. Le parti interessate, congiuntamente, e gli organi giurisdizionali possono richiedere alla Commissione i dati disponibili sui lavoratori e sulle imprese interessati.

5. La predisposizione delle schede contratto di cui al comma che precede avviene con puntuale riferimento alle voci retributive e normative indicate nell'articolo 4 dell'Allegato I.01 al Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36/2023). In attuazione dell'accordo interistituzionale CNEL–ANAC del 18 giugno 2025, la Commissione dell'informazione procede alla formulazione di schede e note informative, anche comparate, utili agli

operatori, agli organi giurisdizionali e alle stazioni appaltanti ai fini della disciplina sull'equivalenza contrattuale.

6. Nell'ambito di apposite convenzioni tra il CNEL e le istituzioni competenti potranno essere istituiti, nel rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL, appositi osservatori anche ad accesso aperto su tematiche di particolare rilevanza per un ordinato sviluppo della contrattazione collettiva e il contrasto a fenomeni di concorrenza sleale come, per esempio, in materia di retribuzioni contrattuali e di valutazione della equivalenza contrattuale (economica e normativa) con riferimento a processi di esternalizzazione e contratti di appalto tanto nel settore pubblico che nel settore privato.

7. Nel primo anno di applicazione delle presenti direttive, la Direzione generale competente potrà redigere le relazioni semestrali in forma semplificata, per consentire agli stessi funzionari di occuparsi della organizzazione dell'archivio e della collocazione dei contratti di cui all'articolo 3.

Articolo 6 – Accesso all'archivio per finalità istituzionali o di ricerca

1. Apposite credenziali, per l'accesso a sezioni dell'archivio non aperte al pubblico o per forme di dialogo e scambio di informazioni, saranno rilasciate alle istituzioni competenti in materia, ai soggetti datoriali e sindacali presenti al CNEL nonché, per fini esclusivi di ricerca, anche a singoli studiosi impegnati in percorsi di *visiting fellowship* presso il CNEL ovvero ai fruitori di borse di studio ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL.

2. I consiglieri CNEL possono chiedere al responsabile della Direzione generale competente apposite estrazioni dei dati esistenti previa richiesta in forma scritta da sottoporre contestualmente alla Commissione dell'informazione e, per conoscenza, al Segretario Generale. Eventuali richieste di rielaborazione o interpretazione dei dati dovranno in ogni caso essere oggetto di condivisione nell'ambito della Commissione dell'informazione.

3. Il documento riepilogativo di cui all'articolo 3, comma 9, raccoglie in forma sintetica tutte le informazioni essenziali a fini istituzionali e di ricerca in materia di contrattazione collettiva.

Articolo 7 – Autenticità dei testi contrattuali, procedure di contestazione, procedure di cancellazione dei contratti dall'archivio e verifiche periodiche

1. Le problematiche legate alla attestazione dei testi contrattuali depositati e della loro eventuale richiesta di cancellazione da parte di uno o più soggetti firmatari saranno disciplinate sulla base di specifiche disposizioni attuative contenute nel Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL ovvero, in assenza, alla stregua della normativa di legge vigente. Nell'ambito della procedura di deposito del testo contrattuale sarà cura della Direzione generale competente acquisire informazioni sui soggetti firmatari (Statuti, regolamenti interni, eventuali codici etici, sede legale, ecc.).

2. La correlazione tra campo di applicazione contrattuale e codici Ateco può essere contestata esclusivamente mediante richiesta congiunta e debitamente motivata di tutte le parti firmatarie. La Commissione dell'informazione, sentite le confederazioni di riferimento delle organizzazioni firmatarie, si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Il termine può essere prorogato di trenta giorni per motivate esigenze istruttorie.

3. Per i contratti collocati nella sezione dell'archivio relativa ai «Contratti nazionali di settore vigenti o ultrattivi», scaduti e non rinnovati da oltre dieci anni, la Direzione generale competente, previa consultazione della Commissione dell'informazione, richiede con una unica comunicazione informazioni congiunte alle parti firmatarie sulle ragioni del mancato rinnovo, sugli eventuali rinnovi non depositati e sulle trattative formalmente avviate. Le parti rispondono congiuntamente entro tre mesi, depositando nello stesso termine gli eventuali rinnovi non ancora acquisiti, e possono presentare istanza congiunta alla Commissione per il possibile mantenimento del contratto nella sezione. In mancanza di riscontro nel termine, o qualora l'istanza non sia accolta, la Direzione generale, su indicazione della

Commissione, procede alla cancellazione dalla sezione e alla ricollocazione nella pertinente sezione storica.

4. La Direzione generale competente, previa consultazione della Commissione dell'informazione e previa consultazione delle parti interessate, procede alla cancellazione d'ufficio dalla sezione dell'archivio relativa agli «Altri contratti nazionali» dei contratti per i quali, secondo due rilevazioni annuali consecutive dei flussi Uniemens, non risultino lavoratori ai quali siano applicati. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione alle parti firmatarie, la cancellazione comporta la disattivazione del codice alfanumerico unico per nuovi utilizzi nell'Archivio, ferma restando la conservazione del codice quale identificativo storico. Gli effetti sull'utilizzo del codice nei flussi esterni al CNEL sono definiti mediante le necessarie procedure di raccordo con INPS e altre amministrazioni competenti.

5. La ricollocazione nella sezione storica non comporta l'eliminazione del testo depositato, del codice eventualmente assegnato o delle informazioni relative alla precedente applicazione. La cancellazione dall'archivio non costituisce, di per sé, alcuna valutazione sulla efficacia giuridica, sulla eventuale ultrattività o sugli effetti del contratto nei rapporti di lavoro.

6. Tutte le operazioni di aggiornamento, riclassificazione e archiviazione sono documentate e registrate in modo da assicurare tracciabilità delle modifiche, continuità delle informazioni e consultabilità dei dati storici.

Articolo 8 – Dotazioni tecnologiche e professionali

1. Le problematiche relative alle dotazioni tecnologiche e professionali e ai parametri tecnici, giuridici e informativi per il deposito dei contratti, ai sensi e per gli effetti degli articoli che precedono, sono rimesse, a garanzia della agibilità, piena accessibilità e funzionalità nel tempo dell'archivio, al Segretario Generale del CNEL d'intesa col Presidente del CNEL e previa informazione alla Commissione dell'informazione che ne valuterà periodicamente l'impatto sulla organizzazione e la tenuta dell'archivio da parte della Direzione generale competente.

Articolo 9 – Norme finali

1. Il presidente delegato della Commissione dell'informazione, entro e non oltre quindici giorni dalla approvazione delle presenti direttive, informa il Presidente del CNEL e il Segretario Generale della definitiva riorganizzazione dell'archivio. Sarà cura del Presidente del CNEL dare piena e adeguata informativa della nuova organizzazione dell'archivio a tutti i consiglieri del CNEL in Assemblea

2. La Commissione dell'informazione promuove una interlocuzione con INPS e Ministero del lavoro per valutare, la possibilità di misurare con maggiore precisione, rispetto ai dati pubblici disponibili, il numero di dipendenti imputabili alle singole Divisioni Ateco ai fini della collocazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro nelle diverse sezioni dell'archivio.

3. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 18, comma 4, del decreto-legge n. 62/2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112/2026, relativamente alle prerogative costituzionalmente garantite alle parti sociali in materia di contrattazione collettiva, la Commissione dell'informazione si impegna a integrare e modificare le presenti direttive, in aderenza alle attribuzioni istituzionali del CNEL, ove reso opportuno da intese tra le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale che incidano sul deposito dei contratti e sulla organizzazione dell'archivio.

4. La Commissione dell'informazione organizza periodicamente apposite sessioni seminariali e di approfondimento sulla organizzazione e il funzionamento dell'archivio rivolte a istituzioni, operatori, studiosi e alle organizzazioni di rappresentanza di imprese e lavoratori presenti presso il CNEL che ne facciano espressa richiesta.

5. In caso di dubbi interpretativi sul contenuto delle presenti direttive si fa riferimento alle direttive della Commissione dell'informazione dell'11 settembre 2025, del 20 aprile 2026 e del 4 novembre 2026, le cui previsioni prevalgono in caso di difformità, approvate ai sensi e per gli effetti della previsione di cui agli articoli 16, comma 2, lett. d), e 17, commi 1-3 della Legge 30 dicembre 1986, n. 936 e degli articoli 34 e 35 del Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL.